



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI E DELLE SOCIE  
dell'associazione Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI) APS  
21 settembre 2022**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di settembre, alle ore 9,30, in seconda convocazione presso la sede legale dell'associazione in via di Corticella 303 C/D, 40128 Bologna, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci e delle socie dell'Associazione di Promozione Sociale "Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI)-APS".

Assume la presidenza dell'assemblea la legale rappresentante Chiara Francesca Bodini, che conferisce le funzioni di segretaria alla consigliera Martina Riccio.

La presidente, constatata e fatta constatare che l'assemblea è regolarmente e validamente costituita, sia in ordine alla sua convocazione sia per il numero degli intervenuti e delle intervenute (più della metà dei soci e delle socie), dichiara aperta la seduta con un numero di presenti di 13 soci/e su 19: Chiara Francesca Bodini, Martina Riccio, Lorenzo Betti, Francesca Cacciatore, Matteo Valoncini, Rita Maralla, Sara Gerotto, Marianna Bettinzoli, Giulietta Luul Balestra, Francesca Girardi, Delia Da Mosto, Marianna Parisotto, Leonardo Mammana.

La presidente presenta il seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello Statuto sociale ai fini del completamento dell'iscrizione al RUNTS;
- 2) varie ed eventuali.

La presidente comunica che il consiglio direttivo ha reputato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci e delle socie per esaminare ed approvare alcune modifiche statutarie richieste dall'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai fini dell'iscrizione nel registro. Successivamente, la presidente illustra le modifiche apportate all'Art. 5 e all'Art. 7 dello statuto. Al termine della discussione l'assemblea delibera di approvare lo statuto all'unanimità.

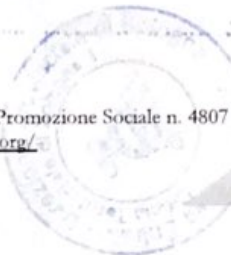
Non essendoci varie ed eventuali l'assemblea viene sciolta alle ore 10,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria  
Martina Riccio

La Presidente  
Chiara Francesca Bodini

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Registrazione il 19/10/22 Serie 3 al N. 6548  
Pagare € ESENTI

CF 91379800377 PIVA 03714411208  
Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 4807  
mail: [csi.aps@inventati.org](mailto:csi.aps@inventati.org) – sito web: <https://csiaps.org/>



IL DIRETTORE TERRITORIALE  
DI BOLOGNA  
IL FUNZIONARIO  
Patrizia Bortone

**STATUTO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**"Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI) APS"**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "Centro di Salute Internazionale e Interculturale (CSI) APS", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 - Scopi e attività**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- a. interventi e servizi sociali;
- b. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. formazione universitaria e post-universitaria;
- d. ricerca scientifica e di particolare interesse sociale;
- e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs n. 117/2017;
- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. integrazione sociale dei migranti;
- h. promozione della pace tra i popoli e della non violenza;
- i. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. organizzare, promuovere e sostenere processi di formazione critica, autodeterminazione e trasformazione delle pratiche socio-sanitarie secondo l'approccio della formazione-intervento;
2. organizzare, promuovere e sostenere percorsi di analisi e trasformazione partecipata di contesti, pratiche e processi in cui la salute è intesa come benessere e "vita buona", radicata nei determinanti sociali, frutto della partecipazione e della costruzione sociale, utilizzando la metodologia della ricerca-azione partecipata;
3. supportare processi di formazione, programmazione, riorganizzazione, costruzione di politiche in enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, organizzazioni e gruppi della società civile operanti nel campo socio-sanitario;
4. promuovere un approccio multidisciplinare, multisettoriale, multisituato a formazione, ricerca e azione nel campo della salute;
5. divulgare un pensiero critico attraverso i mezzi di comunicazione e l'organizzazione di seminari e altre attività culturali;
6. favorire la costruzione di piattaforme e reti sociali a livello locale, nazionale e internazionale operanti nell'ambito dell'equità nel diritto alla salute;

7. organizzare, gestire e supportare interventi preventivi e assistenziali che contribuiscano a migliorare e rendere più democratico il sistema dei servizi sociosanitari, a partire dai bisogni locali e soggettivi (in particolare di persone in condizioni di marginalità e vulnerabilità).

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli/le associati/e ed ai/le loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei/le propri/e aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

### Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli/le associati/e;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli/le associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli/le associati/e e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli/le associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed agli/le altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal/la beneficiario/a. Al/la volontario/a possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei/le soci/e entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli/le associati/e contestualmente

la convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

Possono essere soci/e dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci e delle socie**

L'ammissione di un/a nuovo/a associato/a è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato/a. La deliberazione è comunicata all'interessato/a entro 30 giorni ed annotata nel libro degli/le associati/e.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del/la nuovo/a aderente nel libro dei/le soci/e, dopo che lo/a stesso/a avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato/a e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato/a o il/la rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato/a presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i/le soci/e minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli/le stessi/e, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal/la legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

#### **Art. 6 - Perdita della qualità di socio/a**

La qualità di socio/a si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 3 anni;
- per esclusione:
  - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli/le associati/e deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del/la socio/a viene annotato sul libro degli/le associati/e da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei/le soci/e è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del/la socio/a devono essere contestati per iscritto, consentendo allo/a stesso/a facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato/a ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei/le soci/e che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci/e conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il/la socio/a receduto/a o escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 7 - Diritti e doveri dei soci e delle socie

I/le soci/e hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati/e sull'attività associativa;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I/le soci/e sono tenuti/e a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

#### Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci e delle socie;
- il Consiglio direttivo;
- il/la Presidente;
- l'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### Art. 9 - L'Assemblea dei soci e delle socie

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci e dalle socie dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti/e i/le soci/e, anche assenti o

CBL

assenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.  
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti/e gli/le associati/e ed iscritti da almeno 15 giorni nel libro soci/e.

#### **Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati e delle associate**

L'assemblea dei/le soci/e è convocata dal/la presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 7 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo/a stesso/a Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli/le associati/e ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal/la Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai/le presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli/le associati/e, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli/le associati/e ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli/le associati/e, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli/le associati/e intervenuti/e, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli/le stessi/e alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, queste ultime devono essere rese note a tutti/e gli/le associati/e, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

#### **Art. 11 – Quorum costitutivi**

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei/le soci/e. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei/le soci/e intervenuti/e o rappresentati/e, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli/le associati/e; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli/le associati/e.

#### **Art. 12 – Quorum deliberativi**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei/le soci/e intervenuti/e con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli/le associati/e presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei/le presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/le associati/e.

Ciascun associato/a ha un voto.

Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato/a non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

#### **Art. 13 – Competenze**

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei/le componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai/le soci/e esclusi/e;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli/le aspiranti soci/e avverso la riezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 14 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti/e dall'Assemblea dei/le soci/e. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal/la Presidente o in caso di sua assenza dal/la Vice-Presidente ed in assenza di entrambi/e dal/la consigliere/a più anziano/a di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli/le associati/e.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i/le suoi/e componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario/a, tesoriere/a e da uno o più altri/e consiglieri/e, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno/a dei/le componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli/le associati/e provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il/la primo/a tra i/le non eletti/e, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli/le associati/e immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un/a Presidente, un/a Vice-Presidente ed un/a Segretario/a;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli/le associati/e;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei/le soci/e.

#### Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i/le consiglieri/e.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere/a.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 12 mesi e/o ogni qualvolta il/la Presidente o, in sua vece, il/la Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei/le componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli/le intervenuti/e.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art. 17 - Presidente

Il/la Presidente, nominato/a dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei/le soci/e, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al/la Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/la Vice-Presidente, anch'esso/a nominato/a dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al/la Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del/la nuovo/a Presidente.

Il/la Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

#### Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i/le suoi/e componenti, che possono essere eletti/e anche fra non soci/e, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed

assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli/le associati/e;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- il libro dei/le volontari/e.

Gli/le associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall'Associazione, che devono assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

#### Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei/le soci/e.

#### Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

La Presidente  
Chiara Francesca Bodini

*Chiara Francesca Bodini*

